



DAI FOSSILI

ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

guida pratica a cura di:



Federconsumatori
lazio

Roma, 13 marzo 2023

Le comunità energetiche sono gruppi di persone, imprese o enti pubblici, comunità locali che si uniscono per produrre, distribuire e/o consumare energia - prodotta da fonti rinnovabili, come il solare o l'eolico- in modo sostenibile e condiviso, al fine di soddisfare le loro esigenze energetiche. Queste comunità possono includere abitazioni, condomini, aziende, cooperative, città e paesi. Gli utenti all'interno della comunità condividono l'energia prodotta e accumulata, utilizzando solo la quantità di energia necessaria e vendendo l'energia in eccesso al mercato energetico. Si tratta quindi di un modello che cambia completamente sia il rapporto consumi/produzione che il sistema centralizzato di produzione. Il focus si sposta dalla produzione centralizzata di energia ai consumatori che diventano produttori, promuovendo l'indipendenza energetica e l'adozione di tecnologie sostenibili. E' un modello dove la partecipazione democratica diventa perno fondamentale, dove il coinvolgimento attivo dei membri della comunità garantisce un processo decisionale trasparente e democratico e può contribuire a creare un senso di appartenenza alla comunità, favorendo lo sviluppo di relazioni sociali positive e solidali. Per queste ragioni crediamo che le CER siano di straordinario interesse per un sindacato come il nostro che ha deciso di sviluppare la sua rete territoriale e la negoziazione territoriale, costruendo vertenze e piattaforme per rispondere alle necessità energetiche e al contempo sviluppare la sostenibilità ambientale delle scelte. Inoltre vi sono anche importanti ricadute contrattuali a partire dalla contrattazione nei luoghi di lavoro, che possono diventare comunità energetiche e ripartire l'energia prodotta, contrattandola. Siamo solo agli inizi, il nostro paese si dovrà dotare di una pluralità di strumenti e anche di risorse per implementare le comunità, al netto degli investimenti previsti nel PNRR, ma il processo è sicuramente partito e "starci dentro" con un approccio generale e quindi confederale è particolarmente importante anche per rafforzare le nostre reti sociali e di comunità. Ci sono le prime sperimentazioni in campo, l'auspicio è che nei prossimi quattro anni si sviluppino almeno una CER in ogni Camera del lavoro territoriale o sotto la promozione della nostra organizzazione.

Il manuale che presentiamo lo abbiamo pensato in formato digitale proprio perché facilmente aggiornabile sia con le novità legislative che con le buone pratiche. Buona lettura e buon lavoro.

Gianna Fracassi

Perchè le comunità energetiche rinnovabili?

Le comunità energetiche hanno un potenziale enorme di positività:

- contribuiscono al risparmio energetico e all'aumento della produzione di rinnovabili, riducendo le emissioni di gas serra e contrastando la crisi climatica;
- portano benefici economici per gli aderenti (riduzione costi dell'energia, competitività per le imprese) e contribuiscono al contrasto della povertà energetica;
- contribuiscono alla riduzione della dipendenza energetica nazionale;
- definiscono un sistema energetico decentrato, democratico e solidale che persegue obiettivi ambientali, economici e sociali anziché la massimizzazione dei profitti a scapito del benessere del pianeta e di chi lo abita;
- contribuiscono allo sviluppo del territorio e alla rigenerazione urbana, creano opportunità occupazionali, valorizzano le comunità e contrastano lo spopolamento dei territori;
- costruiscono valore sociale e identità collettiva dal basso, con il coinvolgimento solidale dei vari soggetti presenti nel territorio;
- sono una forma di partecipazione attiva, consapevole e motivata alla transizione ecologica e alla gestione della comunità, attraverso esperienze di autogestione su vari progetti (energetici, sociali, culturali, ecc.) e la condivisione delle risorse.

La CGIL può svolgere un ruolo determinante per la loro affermazione e ci sta lavorando su più versanti:

- contrattazione aziendale nei posti di lavoro (fabbriche, ospedali, scuole, imprese artigiane, supermercati, ecc.) per spingere le aziende a costituire o aderire alle comunità energetiche o comunque per attivarsi per l'autoconsumo;
- contrattazione per lo sviluppo sostenibile con gli Enti Locali per spingerli a creare comunità energetiche sui propri territori (comuni, comunità montane, municipi, ecc.) per contrastare la povertà energetica, ridurre i costi delle bollette dei cittadini e attivare progetti solidali con il coinvolgimento attivo delle popolazioni;
- azione diretta della CGIL per la creazione di comunità energetiche a partire dalle nostre sedi insieme con la comunità del territorio (associazioni, PMI, Enti terzo settore, EE.LL., attività commerciale, ecc.).

Questo libretto è stato pensato come agile strumento operativo per tutti i territori e le categorie che vorranno sperimentare un'esperienza con le comunità energetiche rinnovabili.

Buon lavoro

CER e rete elettrica nazionale

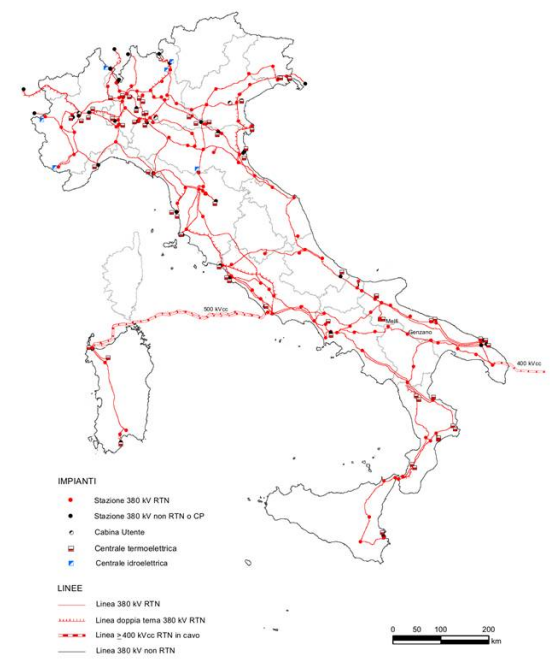
Le CER sono un nuovo modello di produzione, e di consumo, distribuito di energia elettrica rinnovabile che si collega con la rete elettrica nazionale e con il sistema di distribuzione. Le CER non sono sistemi chiusi. Chi aderisce alle CER mantiene il proprio fornitore di energia elettrica, il proprio contatore e il proprio contratto di fornitura.

Sistema elettrico nazionale

1. Produzione – l'energia elettrica viene prodotta trasformando in elettricità l'energia ricavata da fonti primarie. In Italia il 57,6% di energia elettrica viene prodotta con l'utilizzo di fonti fossili (petrolio, gas e carbone). L'obiettivo del PTE (piano transizione ecologica) è di portare la produzione elettrica da fonti rinnovabili al 72% entro il 2030.
2. Trasmissione – dalle centrali elettriche partono le linee di trasmissione ad alta tensione per portare l'elettricità in tutto il paese.
3. Distribuzione – l'infrastruttura di rete permette di trasportare l'energia elettrica fino al consumatore finale, attraverso un sistema di cabine primarie (che trasformano l'elettricità da alta a media tensione), le cabine secondarie (che trasformano l'elettricità da media a bassa tensione) e i trasformatori. La rete elettrica italiana ha 112.689 cabine primarie e 532.316 cabine secondarie.
4. Utenze – le società di vendita commercializzano l'elettricità agli utenti finali.

POD (point of delivery)

Il POD è un codice identificativo di 14 caratteri che inizia con IT. Serve ad individuare il punto di prelievo dell'energia elettrica del singolo utente. Si trova di solito nel primo foglio della bolletta fra i dati tecnici della fornitura. È un dato sensibile, classificabile tra i dati personali per la cui raccolta e trattamento deve essere richiesto il consenso e l'autorizzazione dell'interessato.



Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Le CER sono un modello di produzione energetica distribuita previsto dalla Direttiva Europea 2018/2001. Sono soggetti giuridici abilitati a produrre, consumare, accumulare e vendere energia rinnovabile, e a scambiare tra i membri della comunità stessa. Possono anche promuovere interventi integrati di domotica, efficienza energetica e servizi di ricarica dei veicoli elettrici. Hanno anche finalità solidali e sociali che possono realizzarsi con azioni collettive dal basso finalizzate alla sostenibilità e alla gestione dei beni comuni. Le CER si costituiscono per aggregazione fra privati cittadini, PMI, enti territoriali o autorità locali (inclusi Comuni), enti del terzo settore, diocesi e enti di ricerca in qualsiasi forma giuridica (associazione, ente terzo settore, cooperativa, società, ecc). Sono esplicitamente esclusi dalle CER le società che producono o vendono energia e non sono ammesse al controllo delle CER le grandi imprese. La partecipazione, libera e volontaria, è aperta a tutti i consumatori. Le CER si devono costituire intorno a impianti di produzione di nuova costruzione. È possibile far entrare in una CER impianti già esistenti per una percentuale che però non può superare il 30% della potenza complessiva disponibile nella CER. Possono entrare nella CER anche impianti di produzione gestiti da produttori terzi, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

L'obiettivo principale delle CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali per i soci o membri o per le aree locali in cui opera la comunità stessa e non quello di realizzare profitti finanziari. Per le imprese la partecipazione alle CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Requisiti tecnici

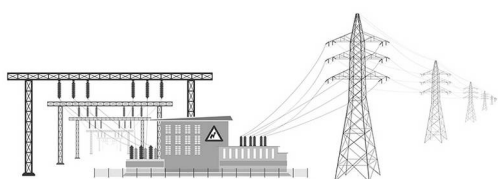
1. la potenza massima di ogni impianto della CER non può superare **1 MW**



un impianto da 1 MW di potenza occupa circa lo spazio di un campo da calcio di 65 metri x 105 metri e produce circa 1,3 milioni di kWh (una famiglia media consuma circa 4000 kWh in un anno)

2. Per entrare a far parte di una CER è necessario che il proprio POD sia afferente alla stessa Cabina Primaria a cui è allacciato l'impianto. Inserendo l'indirizzo di tuo interesse sulla mappa nel link sotto, trovi la cabina primaria di riferimento:

<https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html>



una cabina primaria serve un agglomerato di circa 20.000 abitanti

Consumer e Prosumer

Alla CER si partecipa come soci o associati, i ruoli che si possono assumere sono due: consumer o prosumer. Tutti quelli che aderiscono ad una CER, consumer e prosumer, mantengono i diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità quando vogliono.



Consumer è colui che partecipa alla CER non avendo la proprietà di nessun impianto da fonte rinnovabile. Il consumer autoconsuma virtualmente l'energia prodotta dai prosumer e riceve una quota parte degli incentivi.

Prosumer è colui che ha la proprietà di un impianto della CER. Il prosumer produce e autoconsuma istantaneamente l'energia prodotta.

Autocunsumo istantaneo e autoconsumo virtuale.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto a fonti rinnovabili in prima istanza è autoconsumata dal Prosumer per le sue necessità. Il Prosumer, così facendo, sostituisce l'energia prelevata dalla rete con quella prodotta dal suo impianto, con l'effetto di produrre un risparmio alla propria bolletta energetica. Questo tipo di autoconsumo è definito autoconsumo istantaneo, perché l'energia è consumata nell'istante stesso in cui è prodotta. L'energia che eccede il fabbisogno del Prosumer viene immessa in rete e condivisa con i membri della CER, i quali, se consumano nel momento in cui viene prodotta e immessa in rete l'energia dall'impianto del Prosumer realizzano quello che è definito autoconsumo collettivo (virtuale). L'autoconsumo istantaneo è fisico, in quanto esiste un reale prelievo di energia dall'impianto FER (fonti energie rinnovabili); quello collettivo realizzato dai Consumers, invece, è virtuale, in quanto non c'è un reale passaggio di energia tra l'impianto e il membro della CER.

Benefici delle CER

Chi aderisce ad una CER partecipa ed accelera il processo di transizione energetica, accresce il senso di appartenenza, contribuisce alla vita della comunità, e ne ricava molteplici benefici:

Climatici - La produzione, e il consumo, di energia da impianti rinnovabili riduce le emissioni e contribuisce al contrasto alla crisi climatica. Un impianto da 1MW di una CER può ridurre le emissioni di 456 tonnellate di CO2 ogni anno.

Sociali - I benefici sociali sono rilevanti e variegati. Attraverso l'adesione alla CER per esempio anche le persone con maggiori difficoltà economiche, che non hanno la possibilità di investire per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile, possono condividere i benefici tariffari della CER, riducendo i costi energetici. Le modalità di ripartizione dei benefici economici si definiscono nel regolamento. E' lì che dobbiamo introdurre le nostre priorità di carattere sociale e comunitario (vedi paragrafo dedicato).

Economici (bozza Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. risparmio in bolletta per l'energia prodotta e prelevata direttamente dall'impianto FER con l'autoconsumo istantaneo. Questo beneficio riguarda solo il Prosumer;
2. ritiro dedicato da parte del GSE, o eventuale vendita, dell'energia prodotta in eccesso dal Prosumer. Il ritiro dedicato da parte del GSE avviene a condizioni economiche di mercato. La vendita dell'energia immessa in rete segue il PUN (prezzo unico nazionale).
3. tariffa premio incentivabile si applica sull'energia prodotta in eccesso dal Prosumer, immessa in rete e consumata in autoconsumo virtuale dai soci della CER. La tariffa varia a seconda della potenza degli impianti e della zona geografica. Le regioni del centro hanno un fattore di correzione di +4 Euro/MWh, le regioni del Nord un fattore di correzione di +10 Euro/MWh.

Per impianti di potenza maggiore di 600 kW da 60 a 100 Euro/MWh a seconda del prezzo zonale dell'energia elettrica.

Per impianti di potenza maggiore di 200 kW da 70 a 110 Euro/MWh a seconda del prezzo zonale dell'energia elettrica.

Per impianti di potenza inferiore a 200 kW da 80 a 120 Euro/MWh a seconda del prezzo zonale dell'energia elettrica.

PNRR Contributo a fondo perduto del 40% per le CER e sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (M2C2 investimento 1.2 PNRR 2.2 miliardi di Euro).

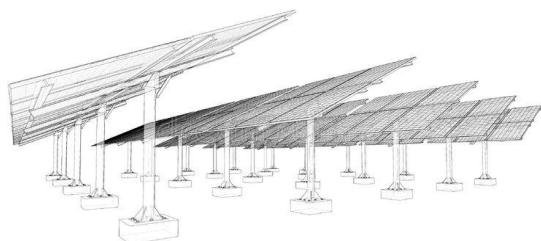
PNC Per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da FER e per il supporto alle CER nelle aree del cratere 2009-2016 sono previsti 68 milioni di euro a fondo perduto fino al 100% (sub misure A2.3 e A2.4 Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione post Sisma del 30/06/2022 a valere sulle risorse del PNC).

Dimensionamento della CER

La dimensione della CER dipende dalla dimensione degli impianti, che si misura in termini di potenza erogata. La potenza si misura in kWp. Ogni impianto produce una quantità di energia, determinata da alcuni fattori peculiari per tipo di impianto. Per gli impianti fotovoltaici, ad esempio, la produzione risente del luogo geografico in cui è ubicato l'impianto, della sua geolocalizzazione, dell'esposizione al sole e di altri fattori locali.

1 kW di potenza, quindi, non produrrà la stessa quantità di energia ovunque. A Milano, per esempio, 1 kW di potenza produce in un anno 1.339 kWh di energia elettrica mentre a Palermo ne produce 1.589 kWh, oltre il 18% in più a parità di potenza installata.

Il dimensionamento degli impianti dipende dalla superficie a disposizione e dai consumi del proprietario dell'impianto. La dimensione dell'impianto, quindi, non è una variabile indipendente rispetto al risultato che si intende raggiungere.



La sostenibilità economica di una CER dipende da diversi fattori che vanno preventivamente valutati e che si possono riassumere in tre macro elementi:

1. Il costo degli impianti costruiti per produrre energia, che si misura in euro per kW e varia per tipologia di impianto;
2. La quantità di energia prodotta dalla CER tramite i Prosumer e messa a disposizione dei Consumer per l'autoconsumo virtuale. Si misura in kWh e dipende dalla potenza installata e dall'autoconsumo istantaneo;
3. La quantità di energia condivisa nella CER, al netto dell'autoconsumo istantaneo, consumata dai Consumer. Si misura in kWh e rappresenta l'autoconsumo virtuale.

Di solito il costo dell'impianto viene recuperato in 6-8 anni, attraverso il risparmio energetico derivante dall'autoconsumo istantaneo. I benefici economici dell'energia immessa in rete accorciano il periodo di rientro dell'investimento.

Per massimizzare i benefici di una CER è importante raggiungere livelli di autoconsumo condiviso elevanti. Per questo, è importante che la CER consumi il massimo possibile nel momento in cui gli impianti producono energia. Per regolare il consumo nelle ore della produzione di energia è necessario utilizzare degli smart meter: strumenti che misurano l'energia prodotta, quella autoconsumata e segnalano il momento più opportuno per consumare energia in modo da innalzare i livelli di autoconsumo e relativi benefici economici.

Forma giuridica

La costituzione di una CER passa attraverso la valutazione della più efficace forma giuridica da adottare per il soggetto che si va a costituire.

La valutazione riguarda alcuni fattori generali inerenti alla legislazione vigente, come le norme nazionali e regionali sulle Comunità di Energia Rinnovabile e altri aspetti di carattere più contingente, come ad esempio:

- la presenza di Pubbliche Amministrazioni (PA);
- la presenza e la compresenza di PA e PMI;
- se il soggetto promotore è un ente pubblico o privato;
- la natura giuridica dei Prosumer;
- la presenza o meno di imprese agricole.

La valutazione giuridica porta a considerare una serie di modelli per la realizzazione della CER che, potrà assumere la forma di un ente del terzo settore (ETS), di una Cooperativa, di un'impresa consortile, di un'associazione o di una società senza scopo di lucro. Una volta decisa la forma giuridica della CER, si dovranno definire i contratti fondativi quali:

- atto costitutivo;
- statuto;
- regolamento di gestione.

Successivamente andranno attivati tutti i processi per la costituzione e l'iscrizione nei Registri competenti per legge (registro delle imprese, RUNTS, Agenzia delle Entrate, registro delle cooperative e delle imprese sociali, agenzia delle dogane) e l'iscrizione al registro del GSE.

La CER è un soggetto giuridico attivo, che per realizzare i propri obiettivi deve attivare contratti con vari soggetti:

- con il GSE per il riconoscimento degli incentivi o per il riconoscimento della CER come "officina elettrica" nel caso siano presenti impianti di potenza superiore ai 20KW;
- i contratti di compravendita di energia prodotta dalla CER verso terzi;
- il contratto del Prosumer con l'eventuale investitore per i finanziamenti ricevuti;
- con terzi per la vendita da parte della CER di energia per altri servizi quali, ad esempio, la ricarica di autoveicoli elettrici attraverso colonnine di ricarica;
- contratti per l'eventuale cessione del diritto di superficie.

Normativa di riferimento

Art.71 L. 221/2015

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Direttiva UE 2018/2001

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Direttiva UE 2019/944

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Art.42 bis DL. 162/2019 Decreto Milleproroghe

Recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018.

Documento ARERA 112/2020/R/EEL

Attuativo dell'art.42bis. Definisce i requisiti imprescindibili per la realizzazione pratica delle Comunità Energetiche.

Decreto MISE 16 settembre 2020

Tariffa incentivante impianti a fonti rinnovabili delle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, accesso a valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa.

GSE Regole tecniche 22 dicembre 2020

Per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Definisce le modalità di retribuzione e erogazione degli incentivi Nazionali.

D. Lgs. 199/2021

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

D. Lgs. 210/2021

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Delibera ARERA 727/22/R/eel del 27 dicembre 2022

Attuazione dei decreti legislativi 199/2021 e 210/2021.

Statuto tipo di un'associazione senza scopo di lucro generica

“.....”

Art. 1 Denominazione e scopo

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: “.....”, in qualità di comunità di energia rinnovabile (CER).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

1.2 L'Associazione è costituita e regolata ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.4 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad esso è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

Art. 2 Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede nel territorio del Comune di, e ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per soci dissenzienti e fatto salvo quanto stabilito in tema di scioglimento dell'Associazione (ai sensi del successivo art. 14).

Art. 3 Oggetto

3.1 L'Associazione non ha scopi di lucro, si uniforma alla disciplina delle comunità energetiche, e si qualifica come ente non commerciale e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

3.2 L'Associazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle comunità in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

3.3 Il fine dell'Associazione è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, dei soci e/o delle aree in cui opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio in cui opera, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

3.4 L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di raggiungere l'obiettivo di produrre energia pulita ed accessibile e di promuovere:

- il risparmio energetico e l'aumento della produzione di energia rinnovabile, riducendo le emissioni di gas serra e contrastando la crisi climatica;
- la riduzione dei costi energetici, che aumenta anche la competitività delle imprese, e il contrasto della povertà energetica;
- l'indipendenza energetica nazionale;
- un sistema energetico decentrato, democratico e solidale che persegue obiettivi ambientali, economici e sociali anziché la massimizzazione dei profitti a scapito del benessere del pianeta e di chi lo abita;

- lo sviluppo del territorio e la rigenerazione urbana, nuove opportunità occupazionali, la valorizzazione delle comunità e il contrasto allo spopolamento dei territori;
- valore sociale e identità collettiva dal basso, con il coinvolgimento solidale dei vari soggetti presenti nel territorio;
- la partecipazione attiva, consapevole e motivata alla transizione ecologica e alla gestione della comunità, attraverso esperienze di autogestione su vari progetti (energetici, sociali, culturali, ecc.) e la condivisione delle risorse.
-

3.5 Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021: Gestire i rapporti con il GSE; Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

d) partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale.

e) Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, anche in riferimento a quanto previsto dal D.lgs 117/2021.

Art. 4 Patrimonio ed esercizi sociali

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici (anche ai sensi del D.lgs 199/2021 e successive modificazioni e normative), e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

4.2 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento dell'Associazione e ne è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto delle norme vigenti.

4.3 L'esercizio sociale dura 12 mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il C.D. predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 5 Associati, diritti e doveri dei soci

5.1 Sono ammessi all'Associazione i soggetti in possesso dei requisiti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 31 d.lgs. 199/2021.

5.2 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

5.3 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili o in povertà energetica.

5.4 Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica. La qualifica di socio onorario abilita il soggetto a cui è stata conferita la facoltà di partecipare alla assemblea dei soci senza diritto di voto.

5.5 Tutti i soci ad esclusione di quelli onorari, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire al regolamento di cui al successivo art. 6.

5.6 Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

5.7 La qualità di socio dà diritto a: partecipare alla vita dell'Associazione; partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato; essere informato delle iniziative organizzate; partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

5.8 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, a partire da quello di scegliere il proprio distributore di energia elettrica.

Resta inteso che il potere di controllo sull'Associazione è riservato alle persone fisiche, PMI, gli enti territoriali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali, contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia rinnovabile.

Art. 6 Regolamento della Comunità energetica

6.1 Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art.32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci sono tenuti ad aderire.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

7.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.

7.2 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.

7.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 6, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 8 Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo

Art. 9 Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.

9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni lavorativi prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.

9.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche del Regolamento della comunità energetica di cui all'art. 6. Autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.

9.4 Ogni socio ha diritto a un voto.

9.5 Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza qualificata dei soci.

9.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

9.9 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

9.10 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, sempre in numero dispari, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Primo Consiglio

Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile dell'Assemblea.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.5 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Referente (che può coincidere con il Presidente) che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

10.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

Art. 11 Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

11.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

11.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 Libri sociali obbligatori

12.1 L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.

12.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Scioglimento

13.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

13.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 14 Norme finali

14.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Regolamento tipo di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione senza scopo di lucro generica

Il regolamento di una CER contiene le regole generali per la vita sociale dell'Associazione e ne declina le norme attuative dovendo sostanzialmente definire, da una parte, il modello organizzativo-giuridico, la governance, e dall'altra, il piano economico finanziario con le regole di riparto degli incentivi.

La definizione del modello organizzativo già prevista nello Statuto indicherà nel regolamento, i ruoli specifici che potranno assumere i diversi attori coinvolti:

- Soci Consumatori;
- Soci Prosumatori;
- Produttori esterni (in questo caso non sono soci della CER);

Nel regolamento, inoltre, dovranno essere esplicitate alcune norme, tra le quali quelle che prevedono che:

- gli impianti di produzione FER e l'energia da essi prodotta, sono nella disponibilità della CER.
- la CER è sempre il referente per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
- i soci della CER mantengono la loro natura di clienti finali che consumano energia elettrica tramite un punto di connessione identificato con il proprio POD e che questo POD rientra nell'ambito del perimetro di riferimento della Cabina Primaria.
- il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili metterà a disposizione della CER il suo impianto e che tale messa a disposizione e la relativa remunerazione saranno regolate da separato accordo tra privati.

Inoltre, il regolamento dovrà prevedere specifiche regole per:

1. La nomina delle cariche sociali;
2. L'ammissione dei Soci;
3. Il conferimento da parte dei soci, della propria capacità di autoconsumo e mandato all'Associazione;
4. **La ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione*;**
5. Gli obblighi e i doveri dei soci;
6. La cessazione degli accordi;
7. Le modalità di comunicazione verso i soci;
8. La gestione della Privacy;
9. La gestione delle eventuali controversie.

* È qui che dobbiamo intervenire per garantire, che le CER promosse dalla CGIL rispondano agli obiettivi sociali ed ambientali Statuto (vedi Statuto art. 3.4). Oltre alla riduzione dei costi energetici per tutti gli aderenti, potremmo prevedere che una % dell'incentivo sia utilizzata per esempio per: l'azzeramento delle bollette dei soggetti fragili ed economicamente svantaggiati, il finanziamento di progetti comunitari sociali, culturali, sportivi, ecologici, di sviluppo del territorio e di rigenerazione urbana, di contrasto allo spopolamento dei territori, ecc.

NOTE:

